

LA C.D. “TREGUA FISCALE”

Si esaminano le disposizioni introdotte dalla c.d. “Legge di Bilancio 2023” a favore dei contribuenti per la definizione dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria

Informativa n. 8/2023

Riferimenti normativi Legge n. 197 del 29/12/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022, c.d. “Legge di Bilancio 2023”

Circolare Agenzia Entrate 13/1/2023 n. 1



La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la c.d. “Tregua Fiscale”, ossia una serie di misure finalizzate a permettere la regolarizzazione agevolata di violazioni fiscali di varia natura, la chiusura di liti fiscali pendenti e la rottamazione/stralcio di cartelle di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione, di seguito analizzate.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

In riferimento alle comunicazioni di irregolarità relative al controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972, dei periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, è concessa una definizione agevolata delle somme dovute, con una riduzione delle sole sanzioni dall’attuale 10% al 3%.

A tal fine, per godere della sanzione ridotta è necessario effettuare il pagamento di quanto dovuto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, degli interessi e delle imposte e/o contributi previdenziali dovuti, senza alcuna riduzione delle imposte non versate o che verranno versate in ritardo.

Possono essere definite le comunicazioni di irregolarità recapitate successivamente all’1/01/2023 o prima, se il termine di pagamento di 30 giorni (90 in caso di avviso telematico) non è ancora scaduto all’1/01/2023.

Le comunicazioni di irregolarità, relative anche a periodi d’imposta precedenti al 2019, che sono state oggetto di rateazione e il cui pagamento è ancora in corso all’1/01/2023, possono essere definite con il pagamento del debito residuo considerando il ricalcolo della sanzione ridotta al 3%, proseguendo nel piano di rateazione originario. La sanzione agevolata si calcola applicando il 3% all’imposta residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti al 31/12/2022, sottraendo eventuali rate scadute non ancora versate.

Quanto già versato, anteriormente alla definizione, è definitivamente acquisito e non recuperabile.

Rateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo automatico o formale delle dichiarazioni

Il pagamento delle somme dovute a seguito di controllo automatico o formale (con tale forma di controllo l’Agenzia delle Entrate verifica la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con la documentazione in possesso del contribuente nonché con i dati presenti in Anagrafe Tributaria) delle dichiarazioni può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal relativo ammontare. In caso di omesso o tardivo versamento, oltre i limiti del lieve inadempimento, si determina l’inefficacia della definizione.

Regolarizzazione irregolarità formali

Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o di adempimenti di natura formale, che non sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, commesse fino al 31/10/2022, possono essere regolarizzate versando un importo di 200,00 euro per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto in due rate di pari importo da versare, entro il 31/03/2023 e il 31/03/2024, e con l’eliminazione dell’irregolarità od omissione.

Sono esclusi dalla possibilità di regolarizzazione:

- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
- le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data dell’1/01/2023.

Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno disciplinate le modalità attuative.

Ravvedimento speciale

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è prevista la regolarizzazione delle violazioni (c.d. “Ravvedimento speciale”) riferite alle dichiarazioni regolarmente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 (periodo di imposta 2021 per i soggetti c.d. “solari”) e precedenti, con la riduzione a 1/18 della sanzione minima.

Il “Ravvedimento speciale” è escluso per le comunicazioni di irregolarità e violazioni formali (come descritto ai punti precedenti) ed è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto con esclusione dell’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Si perfeziona:

- con il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre a imposta e interessi, in un'unica soluzione entro il 31/03/2023, oppure in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza 31/03, 30/06, 30/09, 20/12 di ciascun anno, con maggiorazione di interessi del 2% annuo in luogo del tasso legale;
- con l'eliminazione dell'irregolarità od omissione;

Con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno disciplinate le modalità attuative.

Adesione/definizione agevolata degli atti di accertamento

Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, con riferimento agli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione e inviti a comparire notificati entro il 31/03/2023, negli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data dell'1/01/2023, nonché negli avvisi notificati entro il 31/03/2023, si applicano le sanzioni nella misura ridotta di 1/18 dell'irrogato.

Gli importi ridotti dovuti possono essere versati entro il termine per presentare ricorso, in unica soluzione, oppure in 20 rate trimestrali di pari importo, entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata, con maggiorazione di interessi al tasso legale.

Con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno disciplinate le modalità attuative.

Definizione agevolata liti fiscali pendenti

Le controversie pendenti alla data dell'1/01/2023, attribuite alla giurisdizione tributaria in ogni stato e grado del giudizio o non ancora concluse, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane, possono essere definite, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, dato dall'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni irrogate nell'atto impugnato, ridotto a seconda del grado del processo:

- in caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia;
- in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima pronuncia, le controversie possono essere chiuse con il pagamento del 40% del valore della controversia in primo grado e del 15% se secondo grado;
- in caso di accoglimento parziale del ricorso (soccombenza ripartita tra contribuente ed Agenzia), si pagano le stesse percentuali (40% e 15%) sulla parte vittoriosa e l'intero sulla parte di atto confermata dalla pronuncia;
- in caso di controversie pendenti in Cassazione, con Agenzia soccombente in primo e secondo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 5% del valore della controversia.

In caso di controversia riguardante le sole sanzioni sarà necessario distinguere tra:

- quelle non collegate ai tributi, la cui definizione prevede il pagamento del 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima pronuncia, o del 40% negli altri casi;
- quelle collegate ai tributi, per le quali nessuna sanzione sarà dovuta se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

Per accedere alla definizione agevolata è necessario presentare una domanda e provvedere al pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30/06/2023. In presenza di importi superiori a 1.000,00 euro, è possibile rateizzare in massimo 20 rate trimestrali alle scadenze del 30/06, 30/09, 20/12 e 31/03 di ciascun anno, con maggiorazione di interessi al tasso legale.

Conciliazione agevolata liti fiscali pendenti

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie sopra descritte, le controversie pendenti all'1/01/2023, dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, possono essere definite entro il 30/06/2023, con un accordo conciliativo fuori udienza, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.

Le somme dovute (unica soluzione o prima rata) vanno corrisposte entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con possibilità di rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con maggiorazione degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione

Sempre in alternativa alla definizione agevolata delle controversie di cui sopra, le controversie pendenti all'1/01/2023, dinanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, possono essere definite

entro il 30/06/2023 se il ricorrente rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo e con il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

A seguito della rinuncia agevolata, l'interessato non ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate.

Regolarizzazione omessi versamenti rate istituiti definitori

Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento di somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione e di conciliazione giudiziale (artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992), scadute alla data dell'1/01/2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta entro il 31/03/2023, con possibilità di rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con maggiorazione degli interessi al tasso legale.

Le somme dovute non potranno essere compensate con eventuali crediti a disposizione.

Stralcio carichi fino a 1.000,00 euro

Sono automaticamente annullati, alla data del 31/03/2023, i debiti di importo residuo all'1/01/2023 fino a 1.000,00 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La misura riguarda i carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000-2015.

Dall'1/01/2023 al 31/03/2023 è sospesa la riscossione dei predetti debiti.

Definizione agevolata ruoli (c.d. Rottamazione-quater)

È prevista, infine, una nuova rottamazione (c.d. "Rottamazione-quater") delle cartelle di pagamento, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'1/01/2000 al 30/06/2022, per le quali è possibile estinguere il debito con il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento, azzerando gli importi relativi a sanzioni, interessi, somme aggiuntive e aggi.

Per aderire alla Rottamazione-quater, è prevista un'apposita dichiarazione da presentare all'Agente della Riscossione entro il 30/04/2023, indicando anche il numero di rate prescelto. Entro il 30/06/2023, l'Agente della Riscossione comunica al debitore l'importo dovuto per la definizione ed il piano di rateizzazione.

Il pagamento è da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 31/07/2023, oppure in 18 rate di pari importo di cui la prima e la seconda, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, versate rispettivamente entro il 31/07/2023 ed il 30/11/2023. Le restanti rate di pari ammontare (per il residuo 80%) andranno versate entro il 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 di ogni anno, a decorrere dal 2024, con maggiorazione di interessi del 2% annuo a decorrere dall'1/08/2023.

I soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni ("Rottamazione" ex art. 6, comma 2, D.L. n. 193/2016, "Rottamazione-bis" ex art. 1, comma 5, D.L. n. 148/2017, "Rottamazione-ter" ex art. 3, comma 5, D.L. n. 119/2018, "Saldo e stralcio" ex art. 1, comma 189, L. n. 145/2018 e riapertura della "Rottamazione-ter" ex art. 16-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2019) possono partecipare alla nuova "Rottamazione-quater".

A seguito della presentazione della domanda di definizione ai sensi della Rottamazione-quater:

- si sospendono i termini di decadenza e prescrizione e le azioni esecutive;
- il debitore non è considerato inadempiente (artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) ai fini del pagamento dei rimborsi d'imposta e dei pagamenti dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- il DURC è rilasciato, ex art. 54, D.L. n. 50/2017.

Cordiali saluti.